

Data 05 MARZO 2014.

Protocollo RI. 5869

CLAMFIC. NR. 011. 010. 020

Al Servizio Edilizia Privata
del Comune di
10045 PIOSSASCO (TO)

**Oggetto: Comune di PIOSSASCO (TO).
Riscontro a nota comunale dell'8 ottobre 2013, pervenuta tramite e-mail:
"Richiesta parere art. 7 l.r. 1/2011".**

Con la nota comunale sopra richiamata, si chiede di formulare parere in ordine alla fattibilità di un intervento di realizzazione di un soppalco in ampliamento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20, da collocarsi nella nuova porzione da eseguire sempre in ampliamento del fabbricato originario, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

Infatti, precisa il Comune che la proprietà intende realizzare un ampliamento del fabbricato ad uso artigianale esistente secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 20/2009; la medesima proprietà intende realizzare anche il relativo soppalco interno da collocarsi nella stessa porzione di fabbricato ancora da realizzare sulla base dell'ampliamento in progetto, utilizzando la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 7, secondo la quantità di superficie soppalcabile consentita.

In merito a quanto sopra esposto e secondo quanto riferito nella nota comunale pervenuta, si ritiene assentibile l'intervento proposto in progetto sia in relazione alla parte da realizzare in ampliamento secondo quanto consentito dall'articolo 7, comma 2, sia secondo quanto ammesso al comma 1 per la parte soppalcabile.

Infatti, se è vero che al comma 1 dell'articolo 7 si fa riferimento ai fabbricati esistenti a destinazione artigianale, produttiva e direzionale nei quali possono essere realizzati i relativi soppalchi secondo la quantità di superficie consentita, è anche vero che al comma 4 del medesimo articolo è ammesso realizzare i soppalchi anche in caso di demolizione e ricostruzione in deroga; tale circostanza non fa che confermare la volontà del legislatore di ammettere la realizzazione del soppalco indipendentemente dalla preesistenza o meno della parte su cui insiste il soppalco.

Si ritiene, pertanto, che sia ragionevole e condivisibile ritenere ammissibile la realizzazione del soppalco in fabbricati a destinazione artigianale, produttiva e direzionale sia che preesistano al progetto di soppalco in ampliamento sia che si intenda collocare il soppalco in una parte del fabbricato in ampliamento realizzata contestualmente ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 20/2009.

Distinti Saluti.

Il Direttore
Ing. Livio Dezzani

referente:
dott. Antonio Trifirò